

## 11/2011



UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO

## Normativa Regolamenti

**Legge 3 ottobre 2011, n. 174** - Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. In Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2011.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Decreto 1 luglio 2011** - Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 29, comma 7, della legge n. 240/2010. In Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2011.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Decreto 26 aprile 2011** - Integrazione al decreto 9 luglio 2009 di equiparazione del diploma di laurea (DL) di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. In Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2011.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Decreto 7 luglio 2011** - Rettifica del decreto 31 ottobre 2006 relativo all'ammissione agli interventi agevolativi dei progetti di ricerca e formazione afferenti ai laboratori pubblico-privati. (Lab. n. 9 - Ric. n. 2247). In Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2011.

**Legge 11 novembre 2011, n. 184** - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014. In Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n.234).

**Legge 11 novembre 2011, n. 183** - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). In Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n.234).

**Legge 11 novembre 2011, n. 182** - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011. In Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n.233).

**Legge 11 novembre 2011, n. 181** - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario

2010. In Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n.233).

**Decreto presidenza del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011** Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni In Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comunicato** Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2011 - Situazione del bilancio dello Stato. In Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2011.

**Decreto presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – 4 agosto 2011** - Indicazione delle attività escluse dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) a norma dell'articolo 219 dello stesso decreto legislativo. In Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2011.

**Decreto Ministero dell'Interno 10 novembre 2011** - Misure agevolative per il rispetto del patto di stabilità interno anno 2011. In Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011.

**Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195** Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. In Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 15 novembre 2011** - Ripartizione, in capitoli e in articoli delle unità di voto parlamentare, disposte dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011 In Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 2011.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 21 novembre 2011.** Differimento del versamento dell'acconto IRPEF per gli anni 2011 e 2012 In Gazzetta Ufficiale n.

275 del 25 novembre 2011. In Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 2011.

**Decreto Legislativo 27 ottobre 2011 n. 199** - Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 24. In Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 2011.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 11 novembre 2011** - Modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni di raccolta e impiego della liquidità ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 28 novembre 2011** - Modalità di svolgimento delle operazioni per la movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria e sui conti ad esso assimilabili. In Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2011.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2011** Ricostituzione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo. In Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2011.

**Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201** Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (in G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 - Suppl. Ord. n. 251 - in vigore dal 6 dicembre 2011).

## Circolari e Direttive

**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Determinazione n. 7 in data 24 novembre 2011** - Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture (in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011).

**Presidente del Consiglio dei Ministri – circolare 1 agosto 2011, n. 10 – Decreto-legge n. 98 del 2011**, convertito in legge n. 111 del 2011 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - art. 16, commi 9 e 10 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti - regime della reperibilità - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami

diagnostici. In Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011.

**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture** - Determinazione n. 6 del 26 ottobre 2011 - Linee guida per l'affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici (in G.U. - Serie Generale - n. 268 del 17-11-2011)

**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture** - Determinazione n. 5 del 20 ottobre 2011 - Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto (in G.U. - Serie Generale - n. 258 del 5-11-2011)

## Giurisprudenza

**CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE - sentenza 15 dicembre 2011 n. 1014 – ADOZIONE ATTO AMMINISTRATIVO VINCOLATO - Comunicazione di avvio del procedimento EX ART. 7 DELLA L. N. 241/1990** – La comunicazione non è necessaria: - ove i presupposti fattuali siano incontestati dalle parti; - il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; - l'eventuale annullamento del provvedimento finale per accertata violazione dell'obbligo formale di comunicazione non priverebbe l'Amministrazione del potere o addirittura del dovere di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 28 dicembre 2011 n. 6953.**

È ammissibile l'impugnazione da parte di una Pubblica Amministrazione locale degli atti adottati dal Commissario *ad acta* nominato in luogo dello stesso Ente locale innanzi allo stesso Giudice che ha nominato il commissario (che ha specifica competenza funzionale ex artt. 114 e 117 del c.p.a.). La relazione tra il commissario e l'Ente è intersoggettiva (e non interorganica), perché il commissario esercita poteri autonomi aventi gli stessi effetti verso i terzi di quelli dell'ente sostituito, con la conseguenza che l'Ente non può rimuovere i relativi atti in via di autotutela, ma può solo impugnarli giurisdizionalmente. La possibilità dell'impugnativa trova la sua ragione giustificativa nella necessità di assicurare all'ente locale la difesa delle proprie competenze istituzionali e la tutela degli interessi generali che ad esso fanno capo, ma anche perché manca sia nella legislazione statale, che in quella regionale un'espressa previsione normativa che autorizza a concludere per la totale

identificazione delle competenze commissariali con quelle comunali.

**TAR Lazio Roma sez. III 5/12/2011 n. 9570**

**Offerte anomale- Scostamento dai dati risultanti dalle tabelle ministeriali-Irrilevanza a determinate condizioni-Divario non eccessivo e salvaguardia delle retribuzioni dei lavoratori**

Alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, il TAR sottolinea che devono essere considerate anomale solo le offerte che si discostano in misura rilevante dai valori risultanti dalle tabelle ministeriali. I dati risultanti dalle tabelle de quibus non costituiscono, infatti, parametri assoluti e inderogabili, ma, sono ben suscettibili di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali svolte dall'offerente, che, evidenziando una particolare organizzazione imprenditoriale, rimettono alla stazione appaltante ogni valutazione tecnico-discrezionale di congruità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4831; sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4847; TAR Lazio, Roma, sez. III, 15 marzo 2005, n. 1835; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 11 novembre 2005, n. 3972; Brescia, sez. I, 9 luglio 2007, n. 621; 23 ottobre 2007, n. 915; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 28 settembre 2007, n. 1765; 26 gennaio 2010, n. 8; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 28 novembre 2007, n. 3223; TAR Trentino Alto Adige, Trento 23 giugno 2008, n. 154; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 5 novembre 2008, n. 2770). Conseguentemente, è da reputarsi ammissibile l'offerta che da essi si discosti, purché il divario non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 15 ottobre 2003, n. 8421; 2 marzo 2006, n. 1598; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 28 settembre 2007, n. 1765).

**TAR Sardegna sez. I 1/12/2011 n. 1175**

**GARA D'APPALTO - REQUISITI GENERALI - VIOLAZIONI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - GRAVITÀ - PRESENTAZIONE RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DOPO L'AGGIUDICAZIONE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE**

Sussiste sia la gravità dell'inadempimento sia il difetto della correttezza contributiva laddove, accertata la sussistenza di debiti di rilevante importo, le richieste di rateizzazione, non approvate da parte dell'Istituto competente, sono state presentate dopo l'aggiudicazione provvisoria.

**Consiglio di Stato sez. III 29/11/2011 n. 6306**

**1. Gara di appalto - Bando di gara- Clausole assolutamente impeditive alla partecipazione – Impongono immediata impugnazione- Per le altre onere di impugnazione al momento dell'adozione dell'atto conclusivo del**

**procedimento di gara**

**2. Gara di appalto – Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa- Lex specialis- Puntuale e rigorosa predeterminazione di criteri e sub-criteri di valutazione nonché del loro specifico peso ponderali**

1. È stato ritenuto che solo le clausole assolutamente impeditive alla partecipazione impongono la immediata impugnazione, mentre in tutti gli altri casi la impugnazione "...è postergata al momento della adozione dell'atto conclusivo del procedimento di gara. Solo in quel momento infatti le suddette clausole determineranno una lesione effettiva e attuale della situazione giuridica della ricorrente" (Cons. Stato, V, 1 ottobre 2010 n.7256).

2. Nell'ipotesi in cui la lex specialis non consente ai concorrenti di conoscere preventivamente la rilevanza, in termini di punteggio, di ciascun sub-criterio precludendo di fatto, agli operatori economici interessati, di predisporre l'offerta in modo da valorizzare quegli aspetti tecnico-qualitativi cui la stazione appaltante intende riconoscere maggiore rilevanza, appare illegittimo il modus operandi della Commissione di gara anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e in specie in relazione alla sentenza 24 Gennaio 2008 (proc. C-532/2006) della Corte di Giustizia CE, nella quale, in maniera del tutto esaustiva per le problematiche in esame, si afferma che "...tutti gli elementi presi in considerazione dall'autorità aggiudicatrice per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa siano noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le offerte ... infatti i potenziali offerenti devono essere messi in condizione di conoscere, al momento della presentazione delle loro offerte, l'esistenza e la portata di tali elementi ... pertanto un'amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti ... gli offerenti devono essere posti su un piano di parità durante l'intera procedura, il che comporta che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara debbano costituire oggetto di un'adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici" (cfr. Cons. Stato, V, 1 gennaio 2010 n. 7256; V, 14 maggio 2010 n. 2959; Sez. III, 22.3.2011 n. 1749).

Si aggiunga che il d. l.vo n. 152/2008 (terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici), in adesione al parere espresso dalla Adunanza Consultiva del Consiglio di Stato del 14 luglio 2008, ha espunto dall'art. 83 comma 4 del codice, l'inciso secondo cui "... la commissione giudicatrice prima della apertura delle buste contenenti le offerte fissa in generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando". La modifica normativa conferma quindi che il giudizio espresso dalla commissione di gara deve trovare il suo substrato nella puntuale e rigorosa

predeterminazione di criteri e sub-criteri di valutazione nonché del loro specifico peso ponderale da parte della stazione appaltante in sede di preventiva redazione della lex specialis.

**TAR Puglia Lecce sez. III 25/11/2011 n. 2059**

**Gara di appalto - Cause di esclusione - Stretta interpretazione - Disciplina ex art. 46, c.1bis Dlgs. 163/2006 - Ulteriori ipotesi di esclusione- Nullità - Mancata indicazione della figura del direttore tecnico - Non può costituire causa di esclusione dalla gara**

Il Tar Lecce, con la decisione in commento, ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale che postula l'effettuazione di una doverosa valutazione sostanzialistica della sussistenza delle cause ostative, atteso che se il primo comma dell'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 ricollega l'esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, il secondo comma non prevede analoga sanzione per l'ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione. Tale orientamento è oggi confermato dal comma 1-bis dell'articolo 46 del Codice, introdotto dall'articolo 4, comma 2, n. 2, lettera d), del d.l. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, in base al quale: *"La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle"*.

In base a tale norma, in definitiva, è oggi possibile comminare l'esclusione da una gara solo ove vi sia incertezza in ordine alla provenienza della domanda, al suo contenuto o alla sigillazione dei plichi e che ogni altra ragione di non partecipazione agli incanti non può essere prevista, a pena di nullità della disposizione del bando o della lettera d'invito (cfr. in tal senso e da ultimo T.A.R. Liguria, sez. II, 22 settembre 2011, n. 1396, e T.A.R. Veneto, sez. I, 13 settembre 2011, n. 1376).

Poiché tra le predette cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali, non sembra rientrare anche la mancata specificazione dell'inesistenza della figura del direttore tecnico, sembra evidente che la Stazione appaltante non avrebbe potuto escludere la ricorrente dalla gara, ma, avrebbe dovuto – come in effetti ha fatto - invitarla ad integrare la documentazione mancante. In tal caso, infatti, da un lato, l'esclusione sarebbe stata in

contrasto con gli obblighi di non aggravamento procedimentale sanciti dall'art. 18 della l. n. 241 del 1990 e, dall'altro, la carenza della espressa specificazione dell'inesistenza della figura del direttore tecnico non integra una delle cause legali tassative che legittimano l'esclusione da gare di appalto, ex art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici.

**Consiglio di Stato Sez. VI 24/11/2011 n. 6194**

**1. APPALTI PUBBLICI - PROROGA - PREVISTA NEL BANDO DI GARA - POSSIBILITÀ DI DISPORRE LA PROROGA DEI RAPPORTI IN CORSO**

**2. APPALTI PUBBLICI - PROROGA - PREVISTA NEL BANDO DI GARA - POSSIBILITÀ DI DISPORRE LA PROROGA DEI RAPPORTI IN CORSO - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ**

1. La giurisprudenza ha distinto l'ipotesi in cui la possibilità di proroga non è stata espressamente indicata nella lex specialis, da quella in cui il bando contempla detta eventualità, facendone discendere, in tale seconda ipotesi, la possibilità che le amministrazioni motivatamente dispongano la proroga dei rapporti in corso.

2. Se l'amministrazione si avvale della possibilità di proroga prevista dal bando, detta ultima opzione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali si sia stabilito di discostarsi dal principio generale della gara

**Consiglio di Stato sez. V 24/11/2011 n. 6240**

**Gara di appalto - Cause di esclusione previste dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006- Lex specialis che non prevede la sanzione dell'esclusione a seguito della mancata osservanza delle prescrizioni sulle dichiarazioni da fornire- Impresa che risponde ai requisiti richiesti- Falso innocuo**

Il Consiglio di Stato ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale circa la doverosità, in difetto di esplicite previsioni escludenti in base alla lex specialis, della effettuazione di una valutazione sostanzialistica della sussistenza delle cause di esclusione (Consiglio Stato Sez. V, 13 febbraio 2009, n. 829; Sez. VI 4 agosto 2009, n. 4906, 22 febbraio 2010, n. 1017), nella considerazione che il primo comma dell'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 ricollega l'esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il secondo comma non prevede analoga sanzione per l'ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione. Da ciò discende che solo l'insussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dall'art. 38 citato comporta, "ope legis", l'effetto espulsivo.

Quando invece il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e la "lex specialis" non preveda espressamente la sanzione dell'esclusione a seguito della mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull'oggetto delle dichiarazioni da fornire,



l'omissione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo al più un'ipotesi di "falso innocuo", come tale non suscettibile, in carenza di una espressa previsione legislativa o della legge di gara, a fondare l'esclusione, le cui ipotesi sono tassative. In senso conforme alla prospettata soluzione si pone anche l'art. 45 della direttiva 2004/18/CE che fa conseguire l'esclusione dalla gara alle sole ipotesi di grave colpevolezza e di false dichiarazioni nel fornire informazioni, non rinvenibile nel caso in cui il concorrente non consegua alcun vantaggio in termini competitivi, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti (Consiglio Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1017).

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 18 novembre 2011 n. 6113 - Pubblico Concorso – Annullamento delle prove scritte per copiatura reciproca.**

È stato ritenuto legittimo l'annullamento per copiatura reciproca di due elaborati presentati nel corso dell'espletamento delle prove scritte di un concorso (nella specie per l'abilitazione alla professione di Avvocato) ove siano stati indicati gli elaborati ritenuti copiati, a nulla rilevando la circostanza che i candidati autori degli elaborati si trovavano in edifici diversi, potendo l'operazione di copiatura essere avvenuta con altri mezzi di comunicazione (che nella specie la vigilanza del concorso non era stata in grado di escludere). È stata ritenuta estranea al caso oggetto di giudizio la doglianza formulata dalla difesa che richiamava la giurisprudenza sulla insufficienza della copiatura da manuale a determinare l'annullamento della prova, in quanto nella fattispecie in esame la copiatura è stata contestata non con riferimento a testi giuridici, bensì ad elaborati di altri concorrenti e non può beneficiare dell'orientamento invocato che si fonda sulla diversa ipotesi di copiatura da testi ammessi in consultazione durante la prova.

Il C.S. ha del pari rigettato la doglianza secondo cui i tempi di correzione degli elaborati in questione non sarebbero stati sufficienti a rilevare la copiatura per due ordini di motivi: in primo luogo in quanto i tempi di correzione da parte della commissione sono sostanzialmente insindacabili da parte del giudice amministrativo; ed in secondo luogo in quanto i tempi di correzione in ogni caso non possono essere invocati nel caso di annullamento delle prove scritte di concorso per copiatura reciproca, atteso che la copiatura tra elaborati, soprattutto quando assume carattere seriale, non sembra richiedere tempi di accertamento particolarmente ampi.